

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-865 del 24/02/2020
Oggetto	CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE COMUNE: MORDANO TITOLARE: FLORIM CERAMICHE SPA CODICE PRATICA N. BO00A0044/19VR01
Proposta	n. PDET-AMB-2020-866 del 21/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventiquattro FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE

COMUNE: MORDANO

TITOLARE: FLORIM CERAMICHE SPA

CODICE PRATICA N. BO00A0044/19VR01

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del

29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamata la Determinazione n. 4610 del 19/09/2018 con la quale alla ditta FLORIM CERAMICHE SPA CF/P.IVA: 01265320364, con sede legale in comune di Fiorano Modenese (MO) in Via Canaletto n. 24:

1. è stato concesso **il rinnovo di concessione di derivazione** di acqua pubblica sotterranea (pratica B000A0044/07RN01) **con variante sostanziale in aumento di prelievo**, da due pozzi profondi 60 m, ubicati sul terreno di proprietà censito al Foglio 21, mappale 94 del NCT del Comune di Mordano, con una portata massima di 10 l/s per un volume massimo di 45.000 metri cubi/anno (mc/a) da ogni pozzo, per complessivi 90000 mc/a, ad uso industriale di produzione ceramiche; **con scadenza al 31/12/2027;**

2. è stata concessa l'**autorizzazione alla perforazione di due nuovi pozzi**, denominati Pozzo 1 e Pozzo 2, **in sostituzione di quelli esistenti**, da realizzare sul medesimo terreno, nei punti di coordinate UTM-RER, rispettivamente: Pozzo 1: X:719781 Y:920592 e Pozzo 2: X:719787 Y:920588, con le seguenti caratteristiche: profondità 60,00 m, tubazione di rivestimento in PVC del diametro interno di mm 181,

equipaggiati ognuno con elettropompa sommersa della potenza di 7,5 KW e dotati entrambi di parete filtrante posizionata alla profondità da -50 m a -55 m dal piano di campagna;

3. è stata prescritta la **chiusura dei pozzi esistenti**;

richiamata l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2019/50027 del 28/03/2019 (**pratica BO00A0044/19VR01**), con la quale la suddetta ditta **ha chiesto la variante** sostanziale alla concessione vigente, consistente **nell'aumento della profondità di perforazione del pozzo 2 fino a 82 m**, con un diametro massimo di perforazione di 400 mm, da completare con colonna di captazione in PVC di diametro di 200 mm, con tratto filtrante microfessurato tra 73 e 81 m di profondità; dando atto che i pozzi nuovi non sono stati ancora realizzati; che è stata realizzato solo un sondaggio esplorativo fino alla profondità di 102,40 m, sui cui esiti è stata richiesta la variante sostanziale; che i pozzi esistenti da sostituire con i pozzi nuovi non sono stati ancora chiusi;

richiamata la Determinazione n.3114 del 27/06/2019, con la quale la ditta istante è stata autorizzata alla perforazione **del Pozzo 2 fino alla profondità di 82 m** sul terreno di proprietà censito al Foglio 21, mappale 94 del NCT del Comune di Mordano, come variante sostanziale alla concessione di acque pubbliche sotterranee rilasciata con determinazione n. 4610 del 19/09/2018,

con le seguenti prescrizioni:

- di realizzazione del Pozzo 2 secondo le modalità di progetto presentate, solo previa verifica della non produttività e non idoneità agli usi produttivi degli acquiferi presenti tra 19 e 29 m dal p.c. nel corpo idrico *Conoide Santerno confinato superiore*, mediante la realizzazione di prove di pompaggio e comparazione di analisi di qualità delle acque rinvenute con quelle disponibili. Al contrario, in caso di accertata produttività e idoneità dei suddetti acquiferi, il Pozzo 2 dovrà essere realizzato fino ad una profondità congrua con lo sfruttamento di questi acquiferi; con facoltà del concessionario di realizzare all'interno dello stessa perforazione, una seconda colonna di captazione, coassiale, che opportunamente isolata nell'intercapedine, capta i soli acquiferi posti tra 73 e 81 m dal p.c., da utilizzarsi solo come fonte di approvvigionamento di soccorso alle fonti disponibili;

- di rispettare tutte le altre prescrizioni previste dalla Determinazione n. 4610 del 19/09/2018 di autorizzazione alla perforazione del nuovo Pozzo 1 e di chiusura dei pozzi esistenti da sostituire;

vista la Relazione tecnica di fine lavori di perforazione, assunta agli atti al Prot. n. PG/2020/9157 del 21/01/2020 dalla quale si evince che:

1. i pozzi esistenti da sostituire con i nuovi Pozzi 1 e 2 sono stati chiusi definitivamente;

2. gli acquiferi presenti tra 19 e 29 m dal p.c. nel corpo idrico *Conoide Santerno confinato superiore* non si sono rivelati idonei allo sfruttamento essendo costituiti da prevalenti sabbie medie e fini con matrice limosa che avrebbero potuto dare problemi di intasamento della colonna filtrante;

3. il nuovo Pozzo 1 è stato: - **perforato** fino alla profondità di 93 m con un diametro di perforo di 420 mm; - **realizzato** con una colonna di rivestimento in PVC **profonda 83 m** e di 225 mm di diametro, con sacca di fondo, con un solo filtro di captazione in PVC, microfessurato (slot 1,5 mm) da da 77 a 82 m di profondità, in corrispondenza di un acquifero ghiaioso con soggiacenza del livello piezometrico statico/dinamico a -11,30/22,40 m in data 17/12/2019 alla portata massima di 10 l/s; - **completato** con una elettropompa sommersa di 7,5 KW di potenza con diametro tubo di mandata di 90 mm, regolata alla portata massima di esercizio di 10 l/s; - **appoggiato** sulla parte di foro della preliminare esplorazione esplorativa eseguita fino a 93 m di profondità;

4. il nuovo Pozzo 2 è stato: - **perforato** fino alla profondità di 102,4 m con un diametro di perforo di 420 mm; - **realizzato** con una colonna di rivestimento in PVC **profonda 56 m** e di 225 mm di diametro, con sacca di fondo, con un solo filtro di captazione in PVC, microfessurato (slot 1,5 mm) da da 47 a 50 m di profondità, in corrispondenza di un acquifero ghiaioso con soggiacenza del livello piezometrico statico/dinamico a -9,66/18,48 m in data 26/02/2019 alla portata massima di 10 l/s; - **completato** con una elettropompa sommersa di 7,5 KW di potenza con diametro tubo di mandata di 90 mm, regolata alla portata massima di esercizio di 10 l/s; - **appoggiato** sulla parte di foro della preliminare esplorazione esplorativa eseguita fino a 102,4 m di profondità;

considerato che, sulla base del completamento dei nuovi pozzi realizzati, la derivazione interessa il corpo idrico: *Conoide Santerno confinato superiore codice 0510ER DQ2 CCS* con limite basale a circa 85 m, per il quale in sede di autorizzazione alla perforazione è stata verificata la compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale; diversamente da quanto indicato, per mero errore materiale, nella Determinazione n. 4610 del 19/09/2018, dal corpo idrico *0510ER-DEQ2-CCS di pianura libero confinato superiore*;

ritenuto, pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio della variante di concessione rilasciata con Determinazione n. 4610 del 19/09/2018, alle condizioni stabilite nel presente atto;

considerato che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, l'utilizzo di acque pubbliche richiesto è assimilabile a quello *industriale*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. c) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria per un importo di € 230,00;
- del canone di concessione 2020 pari a **€ 2119,60**;
- dell'adeguamento del deposito cauzionale, pari ad un importo di **€ 1532,86**, ad integrazione di quanto precedentemente versato pari ad € 586,74, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione rilasciata con Determinazione n. 4610 del 19/09/2018;

verificato che il concessionario è in regola con i versamenti dei canoni richiesti per il periodo di validità della precedente concessione, fino al 31/12/2019;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta FLORIM CERAMICHE SPA CF/P.IVA: 01265320364, con sede legale in comune di Fiorano Modenese (MO) in Via Canaletto n. 24, **la variante sostanziale alla concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee** rilasciata con Determinazione n. 4610 del 19/09/2018, consistente nel prelievo da due nuovi pozzi perforati sul terreno censito al Foglio 21, mappale 94 del NCT del Comune di Mordano (BO), nei punti di coordinate UTM RER: **Pozzo 1:** X:719781 Y:920592 - **Pozzo 2:** X:719787 Y:920588, rispettivamente di profondità di 83 e 56 m (come da Determinazione di autorizzazione alla perforazione n.3114 del 27/06/2019), **alle seguenti condizioni:**

a) **il prelievo è stabilito** con una portata massima di **10 l/s** e **per un volume massimo di 45.000 mc/a** da ogni pozzo, per complessivi 90.000 mc/a, ad uso *industriale* (produzione ceramiche);

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2029**. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste

dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale di concessione 2020** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 2119,60=**; importo **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

4) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione rilasciata con Determinazione n. 4610 del 19/09/2018, il Concessionario è in regola con il pagamento dei canoni previsti fino al 31/12/2019;

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2020 saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2020, **entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione**, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **sul c/c postale n. 1018766509** intestato a "Regione Emilia-Romagna,

somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere a **questa amministrazione** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. in € 2119,60=, corrispondente ad una annualità del canone stabilito, ha necessitato di un adeguamento di **€ 1532,86=**, ad integrazione dell'importo originariamente versato di € 586,74, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione rilasciata con Determinazione n. 4610 del 19/09/2018; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

11) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

12) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

13) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

14) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta FLORIM CERAMICHE SPA CF/P.IVA: 01265320364, con sede legale in comune di Fiorano Modenese (MO) in Via Canaletto n. 24

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene nel corpo idrico sotterraneo: *Conoide Santerno - confinato superiore - codice 0510ER DQ2 CCS*, da due nuovi pozzi perforati sul terreno censito al Foglio 21, mappale 94 del NCT del Comune di Mordano (BO), nei punti di coordinate UTM RER: **Pozzo 1:** X:719781 Y:920592 - **Pozzo 2:** X:719787 Y:920588 (come da Determinazione di autorizzazione alla perforazione n.3114 del 27/06/2019), così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

B) il nuovo Pozzo 1 è stato: - **perforato** fino alla profondità di 93 m con un diametro di perforo di 420 mm; - **realizzato** con una colonna di rivestimento in PVC **profonda 83 m** e di 225 mm di diametro, con sacca di fondo, con un solo filtro di captazione in PVC, microfessurato (slot 1,5 mm) da da 77 a 82 m di profondità, in corrispondenza di un acquifero ghiaioso con soggiacenza del livello piezometrico statico/dinamico a -11,30/22,40 m in data 17/12/2019 alla portata massima di 10 l/s; - **completato** con una elettropompa sommersa di 7,5 KW di potenza con diametro tubo di mandata di 90 mm, regolata alla portata massima di esercizio di 10 l/s; - **appoggiato** sulla parte di foro della preliminare esplorazione esplorativa eseguita fino a 93 m di profondità;

C) il nuovo Pozzo 2 è stato: - **perforato** fino alla profondità di 102,4 m con un diametro di perforo di 420 mm; - **realizzato** con una colonna di rivestimento in PVC **profonda 56 m** e di 225 mm di diametro, con sacca di fondo, con un solo filtro di captazione in PVC, microfessurato (slot 1,5 mm) da da 47 a 50 m di profondità, in corrispondenza di un acquifero ghiaioso con soggiacenza del livello piezometrico statico/dinamico a -9,66/18,48 m in data 26/02/2019 alla portata massima di 10 l/s; - **completato** con una elettropompa sommersa di 7,5 KW di potenza con diametro tubo di mandata di 90 mm, regolata alla portata massima di esercizio di 10 l/s; - **appoggiato** sulla parte di foro della preliminare esplorazione esplorativa eseguita fino a 102,4 m di profondità;

C) **il prelievo è stabilito** con una portata massima di **10 l/s** e **per un volume massimo di 45.000 mc/a** da ogni pozzo, per complessivi 90.000 mc/a;

D) la risorsa è utilizzata per la produzione di ceramiche. Tale uso è assimilabile a quello *industriale*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. c) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

Art. 2 Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3 Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario deve:

- installare e porre in esercizio un dispositivo per la **misurazione dei volumi** derivati sulle tubazioni di mandata della **pompa di prelievo di ognuno dei due pozzi**;

- effettuare il **monitoraggio del livello piezometrico statico della falda nel pozzo**, dopo un fermo prolungato del prelievo, mediante misure manuali da effettuarsi due volte l'anno: una nel mese di maggio, l'altra in quella di novembre,

e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad

informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.4

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.5

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2029 ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.6

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata

della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà dell'Amministrazione concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.7

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.8

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 9

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto Righini Lorenzo, legale rappresentante della ditta FLORIM CERAMICHE SPA CF/P.IVA: 01265320364, con sede legale in comune di Fiorano Modenese (MO) in Via

Canaletto n. 24, presa visione del presente Disciplinare,
dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso
contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.